



Tribunale di Gorizia
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

SI COMUNICA A:

Avv. AMADIO TAMARA
VIA DONATORI VOLONTARI DI SANGUE N.23
34075 SAN CANZIAN D'ISONZO GO

0481-470049

Sez/Coll **LA** - Tribunale di Gorizia
Comunicazione di cancelleria
Tipo proced. Lavoro
Numero di ruolo generale: **351/2010**
Giudice: **GALLO BARBARA**
Data prossima udienza: Ore:

Parti nel procedimento

Ricorrente principale	SALJIHU AZEM Avv. AMADIO TAMARA Avv. GUARISO ALBERTO
Ricorrente (altro)	A.S.G.I ASSOCIAZIONE STUDI GIURIDICI SULL'IMMIGRAZIONE Avv. AMADIO TAMARA
Resistente Principale	COMUNE DI MONFALCONE Avv.
Resistente (altro)	I.N.P.S. Avv. FORMICOLA ALDO

Oggetto: Scioglimento di riserva

Testo comunicazione

Vedi allegato

Gorizia 01/10/2010



IL CANCELLIERE

TRIBUNALE DI GORIZIA

- Ordinanza -

Il Giudice del Lavoro,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30.09.2010 nel procedimento N° 351/10 R.G.L.;

letti gli atti di causa ed esaminata la documentazione prodotta;

PREMESSO CHE:

- l'art. 65 della L. n. 448/1998 (v. Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) ha introdotto una prestazione sociale denominata "assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori" in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori ad un determinato valore calcolato di anno in anno mediante l'indicatore della situazione economica (v. ISE);
- l'art. 80 della L. n. 388/2000 ha esteso detto beneficio anche ai nuclei familiari dove il soggetto richiedente sia un cittadino comunitario (v. paesi facenti parte dell'Unione Europea);
- l'assegno di cui si discute viene concesso dai Comuni di residenza ed erogato dall'INPS sulla base dei dati forniti appunto dai Comuni;
- le modalità applicative per l'erogazione dell'assegno sono state fissate dal D.M. 21.12.200, n. 452, per il quale il beneficio decorre quanto al reddito dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte e quanto al numero di figli dal primo giorno del mese successivo alla nascita; la domanda deve essere presentata al Comune di residenza da uno dei genitori – cittadino italiano o comunitario – residente nello Stato entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio;
- l'art. 11, commi 1 e 4, della Direttiva 2003/109/CE relativa allo *status* dei cittadini di paesi terzi che siano "soggiornanti di lungo periodo" prevede che *"Il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento del cittadino nazionale per quanto riguarda ... le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e*



la protezione sociale ai sensi della legislazione sociale" e ancora che "Gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento in materia di assistenza sociale e protezione sociale alle prestazioni essenziali";

- l'Italia ha recepito questa Direttiva con il D.Lgs. n. 03/2007 che ha sostituito l'art. 9 del T.U. Immigrazione il quale dopo la modifica stabilisce che il titolare del permesso per lungo soggiornanti può *"usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, ... salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale"*;

- non risulta che il legislatore italiano abbia espressamente provveduto a definire precise esclusioni a carico degli stranieri lungo soggiornanti in forza della norma appena indicata;

- pare oggettiva la natura di prestazione di assistenza sociale dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori previsto dall'art. 65 della L. n. 448/1998, in quanto tale beneficio non è stato certo pensato per incentivare in generale la natalità infantile bensì per garantire un aiuto alle famiglie con almeno tre figli minori che si trovano in una situazione di disagio perché aventi un reddito complessivo lordo non eccedente un preciso valore individuato di anno in anno allo scopo di stabilire uniformemente chi possa essere considerato bisognoso di agevolazioni, sussidi ed altri benefici in ragione delle limitate possibilità economiche;

PRESO ATTO CHE l'odierno ricorrente SALJIHU Azem è cittadino della Repubblica di Serbia e della Repubblica del Kosovo, è munito di carta di soggiorno/permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti rilasciata dalla Questura di Gorizia il 10.12.2007, risulta residente a Monfalcone assieme all'intero nucleo familiare composto anche dalla moglie e da tre figli minori tutti stranieri lungo soggiornanti muniti di regolare permesso di soggiorno (v. certificato di residenza del 26.11.2008 e permessi di soggiorno allegati);

ATTESO CHE il menzionato ricorrente lamenta ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998 la condotta discriminatoria tenuta dal COMUNE DI MONFALCONE che gli avrebbe negato con nota del 13.04.2010 il beneficio

dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori richiesto con istanza dd. 26.10.2009;

RILEVATO CHE il diniego dell'Amministrazione Comunale di Monfalcone viene espressamente ricondotto al parere negativo appositamente fornito dall'INPS alla luce di proprie circolari interne (le quali in effetti sono state prodotte anche nel presente giudizio);

RITENUTO CHE il tenore della comunicazione di rigetto del 13.04.2010 basta a giustificare la legittimazione passiva anche dell'INPS che nel caso concreto non avrebbe rivestito semplicemente il ruolo di mero erogatore dell'assegno accordato dal Comune di residenza ma avrebbe avuto un ruolo determinante quanto all'individuazione delle ragioni del diniego da parte dell'Ente;

CONSIDERATO CHE un tanto trova conferma anche nel comportamento inerte del COMUNE DI MONFALCONE che non ha ritenuto di doversi costituire in giudizio per resistere alle pretese avversarie ed è stato dichiarato contumace;

OSSERVATO CHE nessuna contestazione è stata mossa e può essere mossa in ordine alla legittimazione attiva della ricorrente A.S.G.I.;

CONSIDERATO CHE la parte ricorrente ha correttamente inquadrato il diritto vantato alla luce della L. n. 448/1998 (v. art. 44), della Direttiva 2003/109/CE (v. art. 11, commi 1 e 4), del D.Lgs. n. 03/2007 e del T.U. Immigrazione (v. art. 9), dal momento che viene invocata una tutela d'urgenza avverso la denunciata disparità di trattamento riservata ad un cittadino extracomunitario residente in Italia e munito di carta di soggiorno di lungo periodo rispetto ai cittadini italiani e comunitari quanto al godimento di una prestazione di assistenza sociale garantita da una norma nazionale la quale nel 2007 ha dato attuazione ad una disposizione comunitaria del 2003 volta ad assicurare appunto la parità di trattamento agli stranieri c.d. lungo soggiornanti con riferimento ai benefici di assistenza e previdenza sociale, salvo deroghe espresse che il nostro legislatore non avrebbe mai previsto in



ordine all'assegno per cui è lite ovvero con riguardo ad altre misure di sostegno;

REPUTATO CHE le argomentazioni di merito dell'INPS sono inidonee a paralizzare la pretesa avversaria;

tutto ciò premesso e considerato,

ACCOGLIE il ricorso proposto e DISPONE che il COMUNE DI MONFALCONE e l'INPS - ciascuno in base alle proprie competenze - pongano fine al trattamento discriminatorio riservato in modo diretto o indiretto al ricorrente attivandosi rispettivamente l'uno per riconoscere e l'altro per corrispondere subito al medesimo la prestazione sociale denominata "assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori" di cui all'art. 65 della L. n. 448/1998, ciò sulla base dell'istanza dd. 26.10.2009 e con attribuzione di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo.

CONDANNA le parti resistenti a rifondere al ricorrente le spese di lite nella misura del 50% ciascuno, spese che liquida in complessive € 2.050#, di cui € 1.000# di diritti, € 1.000# di onorari, € 50# di esborsi, oltre oneri accessori dovuti come per legge.

Si comunichi.

Gorizia, 01.10.2010.

IL CANCELLIERE

Depositato in Cancelleria

oggi, ~~30 SET 2010~~ 01 OTT. 2010

IL CANCELLIERE

Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Barbara Gallo)